

SQNPI FAQ

Tra le richieste che stiamo ricevendo per l'adesione al SQNPI ne abbiamo ricevuta una di un'azienda con produzione ad indirizzo fruttifero che ha da poco messo a dimora (novembre 2015) le piante , per cui gli impianti non sono produttivi.

D. Mi dicono che c'è una recente nota del ministero che permette anche alle colture non in produzione, di essere ugualmente certificate ma con l'impossibilità da parte dell'azienda di utilizzare il marchio. Cosa può dirmi in merito? Possiamo registrare l'azienda e la coltura anche se non produttive? Può indirizzarmi verso l'eventuale nota che chiarisce tale aspetto?

R. In merito non c'è alcuna nota del Mipaaf in merito all'argomento proposto ne una disposizione che vieti l'uso del marchio nel caso in specie.

Per quanto riguarda il processo di certificazione che consente di garantire la conformità della modalità produttiva allo standard previsto dal SQNPI e marchiare il prodotto ottenuto, bisogna evidenziare che lo stesso non è applicabile alla fattispecie (frutteto nella fase iniziale e non ancora produttivo) non perché sia vietato ma perché manca il prodotto da commercializzare.

Quindi non avrebbe senso aderire al SQNPI, sostenere delle verifiche e le relative spese di certificazione per non ottenere nulla dal momento che pur a fronte della certificazione di conformità del processo produttivo in realtà non si avrebbe prodotto di qualità da contraddistinguere con il marchio.

Pertanto, l'interesse di alcuni operatori ad aderire al SQNPI, pur avendo il frutteto nella fase iniziale e non ancora produttivo, nasce dalla necessità di certificare il processo produttivo per beneficiare degli aiuti agro ambientali previsti dalle misure di produzione integrata attivate nell'ambito dei PSR.

Proprio per far fronte alle esigenze del secondo caso, il Sistema informativo che supporta il SQNPI consente all'operatore di scegliere tra due opzioni, certificazione o idoneità che, nel secondo caso, permette la verifica di conformità limitata alle attività di campo, finalizzata ad ottenere dall'OdiC una idoneità utile solo per il pagamento dei premi legati agli impegni previsti dalle delle misure agro ambientali in quelle regioni che abbiano previsto nel proprio PRS tale modalità.

D. Chi autorizza (e approva) l'uso del logo sul prodotto finito? L'OdC? il MIPAAF? Nessuno?

R. L'OdC nel momento in cui rilascia il certificato di conformità , conferisce al soggetto che ha richiesto la certificazione la possibilità di contraddistinguere la produzione con il marchio SQNPI.

D. Le aziende agricole che sono in conversione al BIO possono iscriversi anche al SQNPI? Il prodotto (es. UVA) di aziende agricole in BIO o in conversione al BIO (che non aderiscono a SQNPI) può essere destinato alla trasformazione di prodotto che verrà poi certificato SQNPI e che quindi potrà essere identificato dal marchio MIPAAF? Le masse di uve provenienti da produttori BIO ed escluse dalla certificazione BIO perchè provenienti dalle fasce di rispetto (anche prudenziali) possono essere usate per ottenere un prodotto trasformato SQNPI?

R. Il SQNPI prevede di certificare la conformità delle produzioni ottenute sulla base dello standard definito nei disciplinari regionali di PI e delle regole riportate nelle procedure di adesione e controllo. Non sono previste altre ipotesi, in relazione al BIO o altri SQ.

D. Nel caso di certificazione in forma associata di CANTINE che acquistano UVA già certificata SQNPI con quale frequenza devono essere verificate le cantine da parte dell'OdC? radice quadrata o 100 %?

R. Valgono le stesse regole definite per le OA di produttori agricoli.

D. Il marchio SQNPI viene usato su tutti i prodotti in uscita da tutte le cantine appartenenti al gruppo di cantine che aderiscono a SQNPI in forma associata?

R. Il marchio contraddistingue le produzioni di ogni lotto per il quale è stata verificata la conformità delle modalità produttive allo standard del SQNPI.

D. Che forme di autocontrollo devono essere adottate dal capofiliera per gestire correttamente le cantine aderenti al gruppo? Il piano dei controlli attualmente non chiarisce questi aspetti che è invece importante chiarire fin da subito con le strutture interessate e sulle quali stiamo emettendo offerte economiche alla luce dei vari PSR regionali.

R. Per gli operatori extragricoli è valida la modalità di verifica in autocontrollo. L'autocontrollo va gestito con le stesse regole definite per le OA di produttori agricoli. E' chiaro che sarà cura degli OdiC verificare che il soggetto "capofila" abbia il potere per esercitare le verifiche sugli operatori associati con le stesse modalità che utilizzerebbe l'OdiC stesso (verifica su un campione pari a "radice di N"). A titolo di esempio, nel caso dei trasformatori, per i quali il disciplinare prevede, per ora, pochissimi adempimenti riconducibili quasi esclusivamente alla rintracciabilità, il soggetto "capo filiera" deve poter verificare i lotti di prodotto al fine di garantire la rintracciabilità (ad es. potere conferito tramite disposizione statutaria nel caso di consorzi) e di rilevare e gestire eventuali non conformità con la possibilità addirittura di escludere dal SQNPI, lotti di dubbia provenienza (non certificati) e soci.

D. Quando e come si applica la procedura di riconoscimento ed equivalenza fra SQR e SQNPI? Le uve certificate QV (regione veneto) possono essere utilizzate per produrre vino SQNPI? I due marchi in questi casi devono essere sempre affiancati o le aziende possono usare l'uno o l'altro in modo indifferente?

R. Non sempre gli abbinamenti sono possibili in quanto bisogna che si verifichino particolari condizioni. Prossimamente verrà redatta una lista circa l'equivalenza tra SQR e SQNPI.

Per quanto riguarda l'uso del marchio, quasi tutti i marchi regionali relativi a SQ di produzione integrata, prevedono la possibilità d'uso vincolata ad uno specifico atto concessorio. Pertanto, è stato stabilito che l'abbinamento con il marchio SQNPI in regime di equivalenza, sarà possibile non appena le regioni avranno adottato un provvedimento generale che lo permette e che stabilisca anche le modalità.

D. E' possibile abbinare il marchio dell'organismo di controllo a quello del SQNPI?

R. L'abbinamento marchio SQNPI e marchio dell'OdC che certifica è possibile senza particolari prescrizioni.

D. Il prelievo per effettuare le analisi multiresiduali da parte dell'OdC, è possibile farlo nel corso dell'intero ciclo vegetativo della coltura, dal germogliamento alla raccolta?

R. Si

D. Qual è la finalità dell'analisi chimica multiresiduale?

R. L'analisi multi residuale è finalizzata a verificare l'assenza di eventuali sostanze attive s.a. non ammesse dai disciplinari regionali, o non registrate per la specifica coltura, a completamento della verifica generale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari effettuata mediante la verifica in loco ed il controllo documentale, in particolare quello sul registro dei trattamenti.

D. Gli OdC "attestano" la conformità dei Richiedenti attraverso lo strumento informatico, tale azione consiste, nella sostanza, nel deliberare la "certificazione SQNPI" . E' previsto che il sistemi "generi" un certificato SQNPI? In caso contrario è necessaria l'emissione di un certificato cartaceo? Se si, vi sono dei modelli per le varie opzioni di certificazioni?

R. Non esistono moduli o documenti particolari; il sistema informativo di SQNPI da evidenza dei lotti di prodotto per i quali l'OdC certifica la conformità alla disciplina della PI (report). Sulla base di quella evidenza il produttore o altro soggetto inserito nel SQNPI può commercializzare il prodotto distinguendolo con il marchio. Nulla vieta che l'OdC, autonomamente, adotti un modello per porre in evidenza i lotti per i quali ha certificato la conformità.

D. Nel caso in cui un'azienda (singola o in forma associata) presenti richiesta di certificazione per più prodotti, con stagionalità diverse sarà necessario prevedere più momenti di verifica in azienda in funzione delle stagionalità dei prodotti, o sarà sufficiente un unico controllo/anno indipendente dal periodo di raccolta dei prodotti? Nel caso in cui debbano essere previsti più momenti di verifica, il calcolo della radice quadrata per definire il campione è da intendersi sul totale degli aderenti o va calcolato per singolo gruppo di aziende che producono ciascun prodotto? Ad esempio: Una cooperativa di 10 aziende agricole che producono ciliegie (periodo di raccolta: maggio) e cavolo cappuccio (periodo di raccolta: novembre) . Da linea guida l'OdC deve vedere 4 aziende agricole. Le 4 aziende viste a maggio per la ciliegia consentono di certificare ciliegia e cavolo cappuccio o per certificare il cavolo dobbiamo prevedere ulteriori 4 visite su altre 4 aziende nel periodo di produzione del cavolo? La richiesta nasce dal fatto che questo aspetto impatta enormemente sul numero di verifiche e i relativi costi, e sulla credibilità della stessa certificazione.

R. Le VI hanno la finalità di verificare la conformità del processo produttivo allo standard della PI (Disciplinari regionali) avvalendosi di evidenze documentali e di quelle ambientali. Quando effettuare la VI non è stabilito mentre è stabilito che ne debba essere fatta almeno una. (se socio singolo, oppure su campione in caso di AO ecc.). Se è perentorio che venga fatta almeno una VI, nulla vieta che nei casi estremi come quelli prospettati (piano colturale con ciliegio e cavoli) se ne possa fare una seconda e anche una terza Questo non significa tale principio debba essere applicato sistematicamente, ma può essere applicato a campione (quello che l'OdC ritiene opportuno), per poter esercitare un effetto deterrente in maniera che il produttore che dovesse trovarsi nella situazione prospettata, non abbia la certezza che la VI effettuata a maggio in prossimità della raccolta di ciliegie sia stata l'ultima ma deve essere consapevole che l'OdC potrebbe effettuare una seconda e anche una terza VI.

D. Lo sblocco dei lotti al fine della commercializzazione del relativo prodotto con il marchio SQNPI è a carico dell'OdC o dell'Operatore responsabile in seguito ad esito positivo dell'autocontrollo? Laddove previsto sblocco da parte dell'OdC, questo può avvenire solo dopo il completamento delle visite presso la sede dell'OA o anche prima, una volta eseguita la verifica in azienda agricola (questo aspetto è importante per le aziende che fanno prodotti con stagionalità diverse (si vedano i p.ti 1 e 2)?

R. Il sistema da evidenza dei lotti di prodotto per i quali l'OdC ha verificato la conformità alla disciplina della PI. Solo sulla base di quella evidenza può essere commercializzato il prodotto avvalendosi della facoltà di usare il marchio SQNPI, da parte del produttore o altro soggetto inserito nel SQNPI (confezionatori, distributori, trasformatori).

D. Se possibile - chiedo cortesemente la procedura adottabile affinché le aziende già certificate secondo i Sistemi di Qualità Regionali possano ottenere ANCHE il marchio del SQNPI come previsto dal decreto Ministeriale (concetto del mutuo riconoscimento). A tale riguardo chiedo inoltre se i due marchi debbano essere utilizzati in forma abbinata o se possano essere utilizzati in modo alternativo. Chiedo inoltre se sia prevista una qualche comunicazione o aggiornamento del sistema informatico nazionale per le aziende già certificate secondo i sistemi regionali.

R. Per l'abbinamento dei marchi (mutuo riconoscimento o equivalenza) stiamo definendo insieme alle Regioni una tavola di raffronto che metta in evidenza, compatibilità e adempimenti da fare (mentre per il SQNPI si seguono le regole del marchio collettivo, l'uso di alcuni marchi regionali presuppone un atto di concessione).

D. Cosa si intende per intermediario nell'ambito delle attività di condizionamento? Si vuol far piuttosto riferimento all'intermediario commerciale (per esempio il grossista) che non manipola il prodotto e non lo confeziona, ma che interviene nella catena di rintracciabilità?

Vedi punto 10.3.4 CONDIZIONAMENTO:

“L'operatore che effettua il condizionamento del prodotto, inclusa eventualmente anche la figura dell'intermediario, deve garantire la prosecuzione del processo di certificazione. “

R. L'interpretazione di intermediario ipotizzata è corretta.

D. Cosa si deve intendere con “almeno per quanto riguarda la presenza delle colture stesse”? Che il controllo e le verifiche di conformità (allegato I del documento) possono limitarsi a verificare che le colture dichiarate siano presenti in campo?

Al punto 6.5.1.1 Azienda singola si dice:

“verifica annuale di conformità aziendale e del processo produttivo sul 100% delle aziende; tale verifica dovrà riguardare tutte le colture per le quali è stata richiesta la adesione al SQNPI almeno per quanto riguarda la presenza delle colture stesse;”

R. la verifica accerta per via documentale, con ispezione in campo e prelievo per analisi la conformità al disciplinare regionale di PI. Per monoculture o colture fortemente prevalenti è semplice effettuare la verifica documentale ispettiva ed analitica. Per situazioni policolturali invece si deve garantire il livello minimo di verifica rispettando lo stesso criterio adottato per la scelta del periodo nel quale fare l'ispezione e, cioè, facendo un piano ispettivo, che preveda di fare un riscontro di dettaglio su una coltura, concentrandoli in misura maggiore sulla coltura prevalente, assicurando però che ci sia stata

preliminarmente una ispezione per riscontrare la veridicità del piano colturale e la rispondenza di aspetti macroscopici.

D. Si menziona la regola dei 5 centri specificatamente per la prima verifica; cosa si prevede invece per le verifiche successive?

Al punto 6.5.1.2 Operatori associati si legge:

Verifica annuale ai centri di lavorazione; la prima verifica a seguito della adesione al SNQPI deve riguardare tutti i centri di lavorazione fino ad numero pari a 5;

R. Quando i centri sono più di 5 l'ODC ha facoltà di rimandare la verifica di quelli che eccedono tale numero al secondo anno. Nel secondo anno oltre a quelli che non sono stati verificati, bisogna inserirne altri almeno per arrivare a 5. Pertanto, per tale fattispecie, la verifica può essere fatta in due anni, mentre il campione da esaminare va fatto in base al criterio del prelievo casuale.

D. Al punto 6.5.2. AUTOCONTROLLO si legge:

Gli operatori associati devono dare evidenza del controllo documentale annuale sul 100% delle aziende agricole aderenti. Sullo stesso capitolo si dice anche:

Nell'anno in corso verrà estratto dall'ODC un campione (v n) delle aziende già autocontrollate per verificare se l'autocontrollo è stato eseguito correttamente. E' possibile specificare meglio cosa controlla L'OA sugli associati, dato che l'OdC ne deve verificare successivamente la correttezza?

R. Nel primo caso deve essere verificato che tutti gli associati siano sottoposti a regime di autocontrollo, e che quindi sia stata verificata la presenza della documentazione necessaria, (registro aziendale, registro dei trattamenti, registro di carico e scarico ecc) e che ci siano state le verifiche da parte dell'OA finalizzate ad effettuare lo stesso controllo che opererebbe l'ODC su un socio singolo (verifica ispettiva e prelievo di campione per analisi multi residuale effettuato con le specifiche modalità previste per l'autocontrollo), desumibile da verbali tal quali o da reportistica sintetica); nel secondo caso l'ODC verifica l'efficacia dell'autocontrollo sottoponendo alla verifica prevista per gli operatori singoli su un campione pari a radice di N dei soci OA.

D. Al punto 10.2 FASE DI COLTIVAZIONE si legge:

“Il produttore agricolo, ai fini della rintracciabilità deve garantire e mantenere in autocontrollo registrazioni adeguate a fornire evidenza del rispetto del disciplinare di produzione e dell'identificazione del lotto” L'obbligo di autocontrollo quindi non vale solamente per l'OA, ma anche per il produttore agricolo, inteso come entità singola. E le altre figure non associate? Il condizionatore, il trasformatore, il distributore di prodotto sfuso, sono esenti o soggetti all'obbligo dell'autocontrollo?

R. in questo caso il termine autocontrollo è un refuso dovuto ad una precedente impostazione del documento. L'autocontrollo, conformemente a quanto riportato nel paragrafo definizioni, va inteso come : Autocontrollo: attività di controllo svolte e registrate dagli operatori *associati* - OA inseriti nel SQNPI presso i propri siti produttivi e *quelli dei propri associati* effettuate per la verifica dei requisiti di conformità relativi ad un prodotto o processo;